

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE RELATIVE AL CREDITO AI CONSUMATORI

Contratto di prestito rimborsabile attraverso cessione "pro solvendo" di quote della pensione destinato al rimborso dell'esposizione debitoria del cliente (di seguito il "Cedente") nei confronti di Ifis Npl Investing S.p.A.

CrediQuintum

Prev. n. []

1. Identità e contatti del finanziatore/Intermediario del credito

| | |
|---|--|
| Finanziatore Indirizzo Telefono Fax Posta elettronica Pec Sito web | CAP.ITAL.FIN SPA Corso Umberto I, n. 381 – 80138 Napoli (NA) Tel. 0815635606 - Servizio clienti 800225566 081.19302695 servizioclienti.capitalfin@bancaifis.it capitalfinspa@postecert.it www.bancaifis.it |
| Intermediario del Credito Indirizzo | Agente in attività finanziaria |

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

| | |
|---|--|
| Tipo di contratto di credito | <p>Contratto di prestito rimborsabile attraverso cessione "pro solvendo" di quote della pensione mensile.</p> <p>Il prestito è finalizzato al rimborso dell'esposizione debitoria del Cedente nei confronti Ifis Npl Investing S.p.A., con sede legale in Via Terraglio n. 63, 30174 Mestre-Venezia, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. 04494710272, partita iva n. 04570150278, fino a concorrenza del predetto debito.</p> <p><i>Ifis Npl Servicing S.p.A. è soggetto incaricato del recupero del credito da Ifis Npl Investing S.p.A. in forza di contratto di servicing, nonché procuratrice di quest'ultima in forza di procura notarile rilasciata da Ifis Npl Investing S.p.A. in data 9 dicembre 2020, con atto per Notaio Angelo Ausilio in Venezia – Mestre, rep. 42351, racc. 15678</i></p> <p>La concessione del prestito sarà necessariamente accompagnata dal rilascio di una specifica delegazione irrevocabile di pagamento rilasciata dal Cedente in favore di Ifis Npl Servicing S.p.A.</p> |
| Importo totale del credito <i>Somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore</i> | € [] |
| Condizioni di Prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore puo' utilizzare il credito</i> | L'importo totale del credito sarà erogato al Cedente entro 60 giorni dalla data di rilascio del benessere da parte dell'Ente Previdenziale, mediante bonifico bancario in favore di Ifis Npl Servicing S.p.A. su delegazione di pagamento irrevocabile e fino a concorrenza del debito del Cedente nei confronti di Ifis Npl Investing S.p.A. Le eventuali somme ulteriori saranno corrisposte mediante bonifico bancario alle coordinate indicate dal Cedente. |
| Durata del contratto di credito | Mesi n [] |
| Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione | Rate da pagare: n. [] importo rata: euro [] Periodicità della rata: mensile Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente. Trova applicazione l'art. 1194 c.c. <i>Il cliente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine:</i> - <i>Eventuali interessi di mora</i> - <i>interessi</i> - <i>Spese</i> - <i>Capitale</i> |

| | |
|---|--|
| Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito</i> | € [] |
| Garanzie richieste | <i>Cessione pro-solvendo</i> : il Cedente deve restituire il finanziamento mediante la cessione pro-solvendo di quote della pensione. Nel caso in cui l'Ente Previdenziale non adempia per insolvenza o per qualsiasi altra causa, il Cedente sarà tenuto comunque al pagamento del debito residuo. |
| Montante lordo residuo in caso di rinnovo di cessione | € [] È pari alla somma di tutte le rate non ancora scadute del finanziamento - contratto con la Cessionaria o terzi intermediari- oggetto di estinzione, come risultanti dalla documentazione o dalle informazioni rilasciate dal Cedente ovvero, qualora conoscibili, ipotizzate dalla Cessionaria, alla presunta data di decorrenza del prestito oggetto di concessione. Il montante lordo residuo del finanziamento oggetto di estinzione anticipata è stato, quindi, determinato tenendo esclusivamente conto delle rate non ancora scadute secondo il piano di ammortamento ipotizzato. Sono pertanto esclusi dalle elaborazioni eventuali rate scadute ed insolute e/o qualsiasi ulteriore importo eventualmente dovuto dal Cedente all'intermediario creditore in dipendenza dell'estinzione anticipata. La Cessionaria richiama, pertanto, l'attenzione del Cedente alla circostanza che gli importi stimati potrebbero risultare, per motivazioni diverse, non esattamente uguali a quelli che saranno calcolati dall'intermediario creditore al momento dell'effettiva estinzione anticipata del finanziamento. |

3. Costi del credito

| | |
|--|--|
| Tasso di interesse | Tasso annuo nominale (TAN) fisso : []% Il TAN è fisso per tutta la durata del finanziamento calcolato in base all'anno civile (365 giorni) a scalare mensilmente secondo un piano di ammortamento alla francese. Il prestito si intende concesso all'interesse annuo nominale TAN del []% a scalare mensilmente calcolato con riferimento all'anno civile di 365 giorni, fisso per tutta la durata del finanziamento, pari a complessivi € [] per l'intera cessione e trattenuto anticipatamente Gli interessi pattuiti vanno a remunerare il capitale mutuato, le operazioni di reperimento della provvista, la copertura del rischio di andamento dei tassi di interesse, i costi e gli oneri gravanti sulla Cessionaria per le prestazioni relative alle formalità preliminari e contestuali alla conclusione del contratto nonché all'esecuzione del contratto medesimo ed ogni ulteriore costo ed onere, connesso con il finanziamento, ivi compresi quelli derivanti da adempimenti previsti dalla normativa di settore. L'estinzione anticipata del finanziamento da parte del Cedente interrompe la maturazione degli interessi che non saranno più dovuti per la parte di finanziamento non goduta. |
| Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte</i> | TAEG []% è calcolato a norma del provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni / integrazioni, su base annua con riferimento all'anno civile ipotizzando 12 mesi di durata uguale. Il TAEG è comprensivo degli interessi di cui al precedente riquadro. Il TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il Cedente e la Cessionaria adempiranno i loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel contratto di credito. Sono esclusi dal calcolo del TAEG, e pertanto vanno considerati come ulteriori, i costi e le eventuali penali che il Cedente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora ¹ di cui alla sezione 3.1 del presente documento. Nessuna somma deve essere versata direttamente dal Cedente all'Intermediario del credito. Del TAEG fanno parte le seguenti componenti: 1. Interessi (calcolati al TAN come indicato) Euro [] 2. Oneri erariali: per la rivalsa degli oneri erariali |

¹ Gli interessi di mora non verranno calcolati in tutti quei casi in cui il ritardato o mancato pagamento delle rate è imputabile ad inadempimento dell'ATC che, pur trattenendo le rate dalla retribuzione del dipendente, non provvede a riversarle all'intermediario.

| | |
|--|--|
| | Euro 16,00 a titolo di imposta di bollo. Tali oneri non sono rimborsabili al Cedente in caso di estinzione anticipata poiché la Cessionaria ha provveduto, preliminarmente alla concessione del finanziamento, al pagamento dei medesimi, trattandosi di adempimento obbligatorio, imposto dalla legge. |
| Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: | |
| 1. un'assicurazione che garantisca il credito | Si: Secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui il Finanziatore sarà contraente e beneficiario, sulla vita del debitore a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Cessionaria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione. |
| 2. e/o un altro contratto per un servizio accessorio Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG | No: non è previsto alcun servizio accessorio |

3.1 Costi Connessi

| | |
|---|---|
| Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito | Spese relative alle comunicazioni periodiche con modalità elettronica e/o cartacea a mezzo posta: GRATUITE |
| Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati | Nell'osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Cessionaria potrà comunicare al Cedente per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di due mesi. La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse. La modifica si intende approvata se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica. In caso di recesso, il Cedente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate. |
| Costi in caso di ritardo nel pagamento Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro | Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cedente i seguenti importi: - Per gli eventuali insoluti di titoli ed effetti: nella misura richiesta dal sistema bancario alla Cap.Ital.Fin S.p.A.; - Per azioni di recupero stragiudiziale e giudiziale del credito, nella misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Cessionaria non preventivamente commisurabili; - Interessi di mora ² : dovuti sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata pari al TAN applicato al contratto e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. |

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO IMPORTI DA RESTITUIRE PER ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO

| | |
|--|-------------|
| MONTANTE LORDO (Debito complessivo lordo – Somma delle rate da pagare) | € 12.600,00 |
| INTERESSI (trattenuti in sede di erogazione. In caso di estinzione anticipata saranno restituiti per la parte non maturata) | € 2.562,83 |
| CAPITALE FINANZIATO (Montante Lordo decurtato degli interessi) | € 10.037,17 |
| COSTI/COMMISSIONI UP FRONT (trattenute in sede di erogazione. Non saranno restituite in caso di estinzione anticipata del finanziamento) | € 0,00 |
| COSTI/COMMISSIONI RECURRING (trattenute in sede di erogazione. Saranno restituite in caso di estinzione anticipata del finanziamento per la parte non maturata, in base alle modalità di calcolo indicata nel contratto)). | € 0,00 |
| IMPORTO NETTO EROGATO (importo che viene erogato al cliente) | € 10.021,17 |
| ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL SECONDO ANNO - 24" RATA | |
| (+)Debito residuo lordo* | € 10.080,00 |
| (-) Interessi non maturati, da restituire al cliente | € 1.693,38 |
| (-)Costi/commissioni non maturati, da restituire al cliente | € 0,00 |
| (=) Debito residuo netto da restituire all'Intermediario per estinguere il finanziamento | € 8.386,62 |
| ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL TERZO ANNO - 36" RATA | |
| (+)Debito residuo lordo* | € 8.820,00 |
| (-) Interessi non maturati, da restituire al cliente | € 1.317,97 |
| (-)Costi/commissioni non maturati, da restituire al cliente | € 0,00 |
| (=) Debito residuo netto da restituire all'Intermediario per estinguere il finanziamento | € 7.502,03 |
| ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL QUARTO ANNO - 48" RATA | |
| (+)Debito residuo lordo* | € 7.560,00 |

² Gli interessi di mora non verranno calcolati in tutti quei casi in cui il ritardato o mancato pagamento delle rate è imputabile ad inadempimento dell'ATC che, pur trattenendo le rate dalla retribuzione del dipendente, non provvede a riversarle all'intermediario.

| | |
|--|------------|
| (-) Interessi non maturati, da restituire al cliente | € 984,07 |
| (-)Costi/commissioni non maturati, da restituire al cliente | € 0,00 |
| (=) Debito residuo netto da restituire all'Intermediario per estinguere il finanziamento | € 6.575,93 |
| * Pari alla differenza tra montante e somma delle rate già pagate. | |

4. Altri importanti aspetti legali

| | |
|--|---|
| <p>Diritto di recesso <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto</i></p> | <p>Si ed è esercitabile entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto mediante comunicazione scritta tramite l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Cap.Ital.Fin SpA C.so Umberto I, 381 80138 – Napoli (NA).</p> <p>La comunicazione potrà essere inviata entro lo stesso termine anche mediante telegramma, posta elettronica e fax a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata entro le 48 ore successive. Il Cedente entro 30 gg dall'invio della comunicazione di recesso, dovrà rimborsare alla cessionaria in un'unica soluzione, le somme a qualsiasi titolo ricevute, in linea capitale, ivi comprese le somme eventualmente ricevute per l'estinzione di precedenti altri prestiti e/o pignoramenti gravanti sulla pensione, oltre al rimborso delle spese e degli oneri non ripetibili sostenuti dalla Cap.Ital.Fin. SpA.</p> |
| <p>Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato</i></p> | <p>Si. In caso di rimborso anticipato, il Cedente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.</p> <p>Il Cedente sarà altresì tenuto al rimborso di un indennizzo nei confronti del finanziatore così determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1% del capitale residuo qualora l'estinzione anticipata avvenga nel momento in cui la durata residua del contratto è superiore ad 1 anno - 0,5% del capitale residuo qualora l'estinzione anticipata avvenga nel momento in cui la durata residua del contratto è pari o inferiore ad 1 anno <p>In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cedente avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro, e in tutti i casi previsti dalla legge.</p> <p>In caso di estinzione anticipata, gli oneri erariali, indicati al punto 3, n. 2), non sono rimborsabili al Cedente poiché la Cessionaria ha provveduto, preliminarmente alla concessione del finanziamento, al pagamento dei medesimi, trattandosi di adempimento obbligatorio, imposto dalla legge.</p> <p>L'estinzione anticipata del finanziamento da parte del Cedente interrompe la maturazione degli interessi che non saranno piu' dovuti per la parte di finanziamento non goduta.</p> <p>La Cessionaria emetterà entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta in forma scritta dal Cedente, il conteggio di anticipata estinzione, in adempimento a quanto sopra.</p> |
| <p>Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza</i></p> | <p>Cap.Ital.Fin SpA si attiene a detta prescrizione normativa.</p> |
| <p>Diritto a ricevere una copia del contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su richiesta, di ottenere gratuitamente copia della bozza del contratto. Questa disposizione non si applica se il creditore, al momento della richiesta, non è disposto a procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.</i></p> | <p>Cap.Ital.Fin SpA consegna, copia del contratto attenendosi agli obblighi esposti</p> |

| | |
|---|--|
| Periodo di validità dell'offerta | <p>La presente offerta resterà valida entro 3 giorni a partire dal</p> <p style="text-align: center;">[]</p> <p>Entro tale termine il cliente dovrà manifestare la volontà di accettare o meno l'offerta proposta.</p> |
|---|--|

| |
|---|
| <p>Reclami e tutela stragiudiziale:</p> <p>Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all'Ufficio Reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante posta ordinaria all'indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre; • mediante posta elettronica all'indirizzo reclami@bancaifis.it; • mediante posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo reclami.pec@bancaifis.legalmail.it. <p>L'Ufficio Reclami invia una comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione.</p> <p>Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto della risposta fornitagli dall'Ufficio Reclami, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB e gestito dalla Banca d'Italia..</p> <p>Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Società e di Banca d'Italia.</p> <p>In alternativa, il Cliente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca potrà inoltre, rivolgere una istanza di mediazione all'Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.</p> <p>Il Cliente e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.</p> <p>Le parti si danno reciprocamente atto che la presente clausola è stata convenuta esclusivamente in considerazione dell'introduzione della normativa sopra richiamata; convengono pertanto sin d'ora che l'eventuale abrogazione, in tutto o in parte, della norma recante l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, costituirà, senza necessità di previo ulteriore accordo, condizione risolutiva automatica della presente clausola.</p> <p>Capitalfin pubblica sul proprio sito internet, sezione Trasparenza, la "Guida al credito ai consumatori" e la "Guida alla centrale rischi" conformi ai modelli Banca d'Italia.</p> |
|---|

Il/La Sottoscritto/a [] [] nato/a a [] il [], codice fiscale [] dichiara di aver ricevuto copia del presente documento precedentemente al contratto.

Data []

IL CLIENTE

**TIMBRO FIRMA DI CHI PROCEDE
ALL'IDENTIFICAZIONE
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2007**
